

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI EDOLO E L'UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

il Comune di Edolo (BS), rappresentato dalla -----, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, domiciliato per la carica presso il Comune di Edolo,

e

l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, rappresentata dal -----, Responsabile dell'Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane (di seguito Unione);

premesse che:

- l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane ha richiesto al Comune di Edolo di rinnovare l'autorizzazione al proprio dipendente Geom. ALBERTONI Fabio, Responsabile dell'Area comunale Lavori Pubblici e Ambiente, a svolgere attività extra istituzionale per 8 ore settimanali per svolgere le funzioni di responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;
- la citata norma della L. 311/2004 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- tale disposizione è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005) sancito nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/57;
- in base alla circolare n. 2 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, l'utilizzazione ai sensi del citato comma 557 dell'art. 1 della L. 311/2004 presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e previo accordo tra gli enti interessati circa le modalità di impiego del dipendente;
- con deliberazioni di Giunta comunale n. -----del ----/12/2024 del Comune di Edolo e della Giunta Esecutiva dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. _____ del _____, è stato approvato il presente schema della convenzione per l'impiego temporaneo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. ---- del ---/12/2024 del Comune di Edolo è stata data autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in questione al dipendente Geom. ALBERTONI Fabio;

tutto quanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

1. Il Comune di Edolo autorizza il proprio dipendente di ruolo Geom. ALBERTONI Fabio, Responsabile dell'Area comunale Lavori Pubblici e Ambiente (Categoria: Funzionario ed Elevata Qualificazione), a prestare la propria attività presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, per svolgere le funzioni di responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione stessa.

Art. 2

1. Il dipendente mantiene il rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Edolo.

2. Le prestazioni lavorative presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane verranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio del dipendente presso il Comune di Edolo (ovvero mediante una sua eventuale rimodulazione), in modo da non pregiudicare l'attività istituzionale, per 8 ore settimanali, secondo le esigenze funzionali del Comune, tendenzialmente distribuite su 1 mezza giornata lavorativa settimanale (venerdì pomeriggio) e 1 ora al giorno dal lunedì al giovedì.

Art. 3

1. Il trattamento economico relativo all'attività lavorativa autorizzata a favore dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane sarà erogato direttamente al dipendente in parola dall'Unione stessa in base al trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali per la Categoria dei Funzionari (livello D2), comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e dell'IRAP riferiti ai compensi erogati.

Art. 4

1. Il dipendente, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, opera in base all'organigramma funzionale dell'ente presso il quale svolge la propria prestazione lavorativa.

2. La fruizione degli istituti contrattuali quali, a puro titolo esemplificativo: il congedo ordinario, i permessi ex art.40 e 41 CCNL 16/11/2022 ecc. qualora coinvolga giornate nelle quali è prevista la prestazione presso entrambi gli enti, è condizionata all'acquisizione, da parte del dipendente, della relativa autorizzazione da parte di entrambi gli enti.

Art. 5

1. La presente convenzione decorre da 1 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.

2. Il Comune di Edolo si riserva in ogni momento, qualora esigenze organizzative lo richiedano, di revocare l'autorizzazione al dipendente Geom. ALBERTONI Fabio e contestualmente recedere dal presente accordo, avendo cura di darne congruo preavviso (15 giorni) all'Unione.

Edolo, _____

per il Comune di Edolo:

per l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane: